



COMUNE DI MOZZECANE

Provincia di Verona

Via C.B. Brenzoni n. 26 – 37060 Mozzecane

CF/PI 00354500233

Prot. n. 1271 ordinanza n° 05 del 16.02.2017

OGGETTO: Divieto di vendita e utilizzo di prodotti schiumogeni nelle zone interessate dalla manifestazione carnevalesca a San Zeno 2017.

IL SINDACO

- Premesso che nella giornata di DOMENICA 19 febbraio 2017, si svolgeranno per le vie del Centro della frazione di San Zeno, manifestazioni carnevalesche con la partecipazione di gruppi in maschera e di carri allegorici;
- Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento delle manifestazioni, nonché al fine di evitare che nell'ambito delle stesse si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti agli eventi e/o dei cittadini che vi assistono;
- Considerato altresì che comportamenti suddetti possono innescare episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;
- In forza del disposto dell'art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000, recante il Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli Enti Locali, modificato dall'art. 6, 1° comma del D.L. n° 92/2008, convertito in Legge n° 225 del 24.07.2008;
- Visto l'art. 13 della Legge 24.11.1981, n° 689;
- Visto l'art. 2 del Decreto Min. Interno 5.8.2008;

ORDINA

Il **DIVIETO** di utilizzare, nelle zone interessate dalle manifestazioni carnevalesche della Frazione di San Zeno, prodotti schiumogeni di ogni tipo o sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.) con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti anche spray o altri prodotti o comunque sostanze che possano imbrattare o molestare le persone e cose o arrecare danno o molestia o insudiciare il suolo ed i beni esposti al pubblico.

I divieti di cui sopra saranno vigenti dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di DOMENICA 19 FEBBRAIO 2016 nelle zone in cui si svolgeranno manifestazioni carnevalesche.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 103,29 ed un massimo di € 1032,91, con applicazione dei criteri di cui all'art. 16 della Legge 689/1981 per l'individuazione della somma ammessa a titolo di pagamento in via breve.

Alla violazione amministrativa consegue, ai sensi dell'art. 13 Legge 689/81, il sequestro cautelare di quanto illecitamente utilizzato.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000, viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Il Comando di Polizia Municipale, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo, anche per la valutazione degli aspetti di competenza delle Forze di Polizia.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- ai sigg.ri organizzatori della manifestazione;
- Al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Castel d'Azzano – Buttapietra – Vigasio – Mozzecane – Nogarole Rocca;
- Al responsabile del Settore Servizi Istituzionali per la pubblicazione nel sito internet e all'albo pretorio online del Comune.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al T.A.R. del Veneto, nei modi e nei termini previsti dagli artt. 2 e seguenti della Legge 6/12/1971, n° 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.



IL SINDACO
Tomas Piccinini